

**COMUNE DI CALVISANO**  
**Provincia di Brescia**

Codice 10284

C.C. Numero 13 del 17-07-2014

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).**

L'anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 20:30 nella sala Consiliare si è riunito, previo l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>TURINI GIAMPAOLO</b>	<b>P</b>	<b>MOSCA MARIA</b>	<b>P</b>
<b>PARI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>IACCARINO SILVANA</b>	<b>P</b>
<b>MUTTI MATTEO</b>	<b>A</b>	<b>CANDRINA CINZIA</b>	<b>P</b>
<b>SPEZIA MARISA</b>	<b>P</b>	<b>FORMENTINI ANGELO</b>	<b>P</b>
<b>ROSSI SARA</b>	<b>P</b>	<b>CHIODA VILMA</b>	<b>A</b>
<b>COMINI LORENZO</b>	<b>P</b>	<b>APPIANI GIOVANNI</b>	<b>P</b>
<b>CAPRA SONIA</b>	<b>P</b>		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. LANFREDI LUIGI il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO arch. TURINI GIAMPAOLO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 13 del 17.07.2014

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

---

Inizia la discussione il Sindaco indicando brevemente i criteri di lavoro per la predisposizione del bilancio e gli scopi da raggiungere in tema di servizi ai cittadini.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- il D.L. n. 16/2014 convertito in legge 68/2014 che ha prorogato al 31.07.2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione, abrogando i precedenti differimenti previsti rispettivamente al 28 febbraio 2014 e al 30 aprile 2014 dai Decreti del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 e 13 Febbraio 2014;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Il consigliere Spezia M. relaziona attraverso una lettura di testo del regolamento;

Il Consigliere Formentini A. chiede di escludere la necessità di una nuova denuncia per la TASI per i contribuenti che hanno già in essere la dichiarazione per l'IMU, inoltre chiede di potere unificare il versamento in un'unica soluzione per gli importi al di sotto dei € 5,00;

Il Consigliere Spezia M. prende nota e si riserva di valutare le modifiche da apportare al testo da comunicare nel prossimo consiglio;

Presenti 11, favorevoli 11, assenti 2 ( Mutti M., Chioda V.);

#### DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;


2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;


4. di dichiarare, con separata votazione (favorevoli 11), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
TURINI GIAMPAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
LANFREDI LUIGI



Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per  
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, della D.Lgs. 267/2000

a partire dal ..... **2-3 LUG. 2014.**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
LANFREDI LUIGI



La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità  
previste dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE  
LANFREDI LUIGI



Il sottoscritto Segretario Comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.  
267/2000.

CALVISANO, .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LANFREDI LUIGI

1

COMUNE DI CALVISANO

(Provincia di Brescia)

Approvato con

Delibera del Consiglio

Comunale n. 13

Del 17.07.2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI



## SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 3 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

Articolo 6 ALIQUOTE

Articolo 7 DICHIARAZIONE

Articolo 8 VERSAMENTI

Articolo 9 RIMBORSI

Articolo 10 ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 11 DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Articolo 12 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 13 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 14 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

3

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Calvisano dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del

27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa ai tributi per i servizi indivisibili, d'ora in avanti denominata TASI.

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TASI nel Comune di Calvisano, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## Articolo 2

### SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## Articolo 3

### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto impositivo della TASI si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.

2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini IMU.

## Articolo 4

### SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.

4

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti. Ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

6. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo

intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

#### Articolo 5

##### BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 3 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art. 4 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

#### Articolo 6

##### ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale, approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

5

#### Articolo 7

##### DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati all'art.4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui vi sono state variazioni rispetto al possesso o alla detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo nell'anno precedente, la quale ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo;
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Restano in via generale valide le dichiarazioni presentate sia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sia ai fini dell'imposta municipale propria in quanto compatibili.

#### Articolo 8

##### VERSAMENTI

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F/24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto interministeriale del 23/05/2014.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che

in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.

3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi della anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a €5,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alla singole rate di acconto e di saldo.

5. La Giunta comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

#### Articolo 9

##### RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale

6

con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non si procede al rimborso di somme fino ad €5,00 .

#### Articolo 10

##### ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n.296/2006.

2. Con delibera la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica e del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati, notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzioni di spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3 dell'articolo 10 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi da 6 a 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non sia superiore all'importo di €. 5,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### Articolo 11

##### DILAZIONE DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

7

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici rate mensili. Se l'importo complessivo dovuto dal contribuente è superiore a € 10.000,00 il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal comune.

#### Articolo 12

##### RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### Articolo 13

##### ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

#### Articolo 14

##### CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.